I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1650/75 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

che prevede una deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé sugli scambi commerciali [1], ha messo in vigore dette disposizioni a partire dal 1° luglio 1975 ; che l'articolo 27 dell'allegato II di detto regolamento, prevede le modifiche delle norme di origine quando lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie rendano necessaria qualche deroga al suddetto allegato ;

considerando che la decisione n. 47/74 del consiglio di associazione CEE-SAMA prevedeva che, per permettere ai settori industriali interessati di Maurizio di adattare le loro produzioni alle condizioni richieste dalla definizione della nozione di « prodotti originari », i prodotti tessili fabbricati a Maurizio delle voci 60.01, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.07, 61.09 e 61.10, sono considerati « prodotti originari », entro i limiti di determinati quantitativi e a talune condizioni ;

considerando che l'adozione del regolamento (CEE) n. 1598/75 rende necessaria la proroga delle misure previste da detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A, di cui all'allegato 2 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75, i prodotti tessili fabbricati a Maurizio, delle voci 60.01, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.07, 61.09 e 61.10, sono considerati prodotti originari di Maurizio alle condizioni che seguono.

Articolo 2

La deroga prevista dal presente regolamento si applica, per il periodo dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975, ai quantitativi di cui all'elenco seguente, maggiorati, nel limite del 20 % per la stessa voce, dei quantitativi non utilizzati nell'anno 1974 ; dal totale sono dedotti i quantitativi che, scortati da un certificato di circolazione A.Y.1, hanno beneficiato nella Comunità del regime preferenziale durante il periodo 1° gennaio- 30 giugno 1975.

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci	Totale	
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza		260 tonnellate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	120	480 tonnellate
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	120	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	120	
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	120	

[1] GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 1.

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci	Totale	
61.07	Cravatte	25	60 tonnellate
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	20	
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	15	
			800 tonnellate

Articolo 3

Le autorità di Maurizio adottano le disposizioni necessarie per il controllo quantitativo e qualitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 4

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati in virtù del presente regolamento dovranno contenere una delle menzioni seguenti :

« merci originarie in virtù del regolamento (CEE) n. 1650/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975 »

« marchandises réputées originaires en vertu du règlement (CEE) nº 1650/75 du Conseil du 26 juin 1975 »

« Ursprungserzeugnisse im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1650/75 des Rates vom 26. Juni 1975 »

« goederen van oorsprong uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 1650/75 van de Raad van 26 juni 1975 »

« varer med oprindelsesstatus i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1650/75 af 26. juni 1975 »

« originating products by virtue of Council Regulation (EEC) No 1650/75 of 26 June 1975 ».

Questa menzione verrà apposta in inchiostro rosso sotto la voce « osservazioni ».

Articolo 5

Se le importazioni effettuate in virtù della deroga di cui al presente regolamento provocano o minacciano di provocare difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1598/75 le misure di salvaguardia necessarie.

Articolo 6

I seguenti certificati di circolazione delle merci possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 :

— i certificati A.Y.1 i cui modelli erano anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità e gli Stati africani e malgascio ;

— i certificati i cui modelli erano anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nella zona del Commonwealth per le merci di cui al presente regolamento, destinate ad essere importate in Irlanda o nel Regno Unito.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY